

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI – LIBRO MATRICOLA

La presente polizza è stipulata tra

ASSA S.p.A.

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 30/06/2013

Alle ore 24.00 del 30/06/2014

PROT. 4492 DEL 11/04/2013

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ACCESSORIO

Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort.

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE

Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo.

CONDUCENTE

La persona fisica alla guida del veicolo.

CONTRAENTE

L'Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

DEGRADO

Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.

IMPRESA O SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia

INDENNIZZO/INDENNITÀ

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione

LEGGE

Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

MEZZO

Veicolo identificato in polizza.

OPTIONAL

Accessorio fornito dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

REGOLAMENTO

I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

TARIFFA

La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

SEZ. II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30/06/2013 alle ore 24,00 del 30/06/2014 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2013.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- le rate successive, entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale;
- entro 60 giorni dal ricevimento di appendici emesse dalla Società, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 5058933B91

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 5 (cinque) per cento del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 8 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione. Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso – che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di

conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

..... % delegataria;

..... % coassicuratrice;

..... % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

SEZ. III
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
E AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e derivanti dall'occasionale impiego di lame spartineve.

La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV* i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV*.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se

staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 12 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.

Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia Erzegovina, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, della Russia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 14 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento s.m.i.

ART. 15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome, la denominazione o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, a ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Il rilascio di eventuali duplicati sarà gratuito e avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

ART. 16 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l'Intermediario, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo *Constatazione amichevole di incidente* e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dalla Legge (art. 137 e seguenti).

ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE

In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Assicurato è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto dello stesso Assicurato, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Assicurato; in caso di disaccordo, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società.

In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 18 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

Nel rispetto dell' art. 128 del Codice delle Assicurazioni, per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per i seguenti importi.

Per tutti i i veicoli è previsto, l'assicurazione è prestata per un massimale di € 6.000.000,00 unico per sinistro (indipendentemente dal numero delle vittime o dei danni a cose e/o animali).

ART. 19 FORMA TARIFFARIA

A) BONUS/MALUS

Ove previsto, la presente assicurazione è stipulata nella forma *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come sotto definiti e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle di regole evolutive della Società e allegati al contratto stesso.

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati dall'assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno riportati nell'attestazione dello stato di rischio.

Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente o la Società abbiano formulato regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser 14 - 00198 –Roma (www.consap.it). Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla Società.

B) PREMIO FISSO - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% .Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

C) FRANCHIGIA

Per ogni sinistro provocato è previsto a carico del Contraente il pagamento di un importo fisso (franchigia) pari a **€ 1.000,00**.

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di eventuali franchigie, laddove applicabili. La Società pertanto provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro: a cadenza mensile la Società provvederà a emettere eventuale appendice - o altra documentazione idonea - di recupero franchigia, il cui importo sarà corrisposto direttamente dal Contraente alla Società entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

ART. 20 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Assicurato.

L'indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel Libro Matricola riportante per ciascun veicolo:

- marca e modello;
- numero di targa;
- tipo veicolo;
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
- anno di prima immatricolazione;
- valore assicurato;
- tariffa applicata e classe di merito;
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione;

oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l'Assicurato, per il tramite dell'Intermediario, darà comunicazione scritta – via fax o e-mail – alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione – salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione – o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro sessanta giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il sessantesimo giorno dall'apposita richiesta della Società.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate o inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 21 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma secondo della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE IV GARANZIE INTEGRATIVE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

ART. 22 RIMORCHI – RISCHIO STATICO

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 23 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA* la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c);

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

ART. 24 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

ART. 25 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, nell'eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Restano confermati i diritti di rivalsa che la Società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.

La garanzia non opera:

- nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
- qualora alla guida si trovi l'Assicurato medesimo.

ART. 26 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'Assicurato nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

ART. 27 OPERAZIONI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 27 BIS DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La garanzia non opera:

- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dalla Legge nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 28 RICORSO TERZI

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese € 300.000,00 per sinistro.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia non opera:

- per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge;
- se i danni sono stati prodotti a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

SEZIONE V
VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

Prima rata di premio dal 30/06/2013 – 30/06/2014		
Premio imponibile	Tasse	Premio lordo
R.C.A.		
A.R.D.		
----	----	Contributo S.S.N.
TOTALE		

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI

TABULATO AUTO 2013

	Targa	Tipo mezzo	Telaio	Categoria per assicurazione	Portata q	Conto	MCPC q	CU
1	XOP24910	TARGA PROVA		TARGA PROVA AUTOCARRI				12
2	XOP24991	TARGA PROVA		TARGA PROVA MACCHINE OPERATRICI				12
3	AAE 429	CATERPILLAR 1	79J7912	MACCHINA OPERATRICE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	93	-
4	DT 734 YM	TRATTORE CON BRACCIO BOB 1	ZCFA1VMK004162846	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	150	TERZI	260	11
5	AN 212 CT	TRATTORE CON RALLA MAN	WMAT310936M222242	TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	0	TERZI	180	7
6	NO 014759	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	ZBAS36A2ZX026436	SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO	233,2	TERZI	368	-
7	AR 265 YP	FIAT FIORINO	ZFA14600008592445	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	5,5	PROPRIO	16,9	8
8	AAR 228	NEW HOLLAND	879649	MACCHINA OPERATRICE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	25,4	-
9	AR 000 YS	FIAT PANDA	ZFA141A0001456551	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	3,6	NON ATTO AL TRASPORTO	11,3	9
10	AR 001 YS	FIAT PANDA	ZFA141A0001456674	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	3,6	NON ATTO AL TRASPORTO	11,3	3
11	CH 667 MR	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI MAZZOCCHIA	ZCFA1AC0202427374	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	31	TERZI	100	12
12	AY 893 NB	TRATTORE CON BRACCIO TAM	VF622CXA090001770	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	125	TERZI	260	11
13	AAV 249	CATERPILLAR 2	7ML1002	MACCHINA OPERATRICE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	169,49	-
14	AY 142 ND	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	ZCFC3580102248268	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	11	TERZI	35	13
15	AY 656 NW	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	ZCFC35801022433466	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	7,5	PROPRIO	35	4
16	AY 663 NW	PIAGGIO ELETTRICI	ZAPS8500000151738	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3,1	TERZI	16,8	7
17	BC 466 VK	FIAT PANDA	ZFA141A0001615473	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	3,6	NON ATTO AL TRASPORTO	11,5	6
18	BC 467 VK	FIAT PANDA	ZFA141A0001615176	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	3,6	NON ATTO AL TRASPORTO	11,5	9
19	BC 053 VL	FIAT PUNTO	ZFA17600002798977	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	3,85	NON ATTO AL TRASPORTO	13,25	3
20	AB 16314	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	ZBAS36A2ZX027510	SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO	233,2	TERZI	36,8	-
21	ACE 647	MANITOU	9622	MACCHINA OPERATRICE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	56	-
22	BK 053 EC	PIAGGIO ELETTRICI	ZAPS8500000450325	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3	TERZI	16,8	7
23	BK 054 EC	PIAGGIO ELETTRICI	ZAPS8500000450326	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3	TERZI	16,8	7
24	BK 055 EC	PIAGGIO ELETTRICI	ZAPS8500000450327	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3	TERZI	16,8	4
25	BK 056 EC	PIAGGIO ELETTRICI	ZAPS8500000450328	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3	TERZI	16,8	7
26	BK 057 EC	PIAGGIO ELETTRICI	ZAPS8500000450285	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3	TERZI	16,8	7
27	BK 058 EC	SCHMIDT	ZCFA1LD0002320564	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	0	TERZI	150	13
28	BT 748 SV	BOUCHER	ZCFA1LD0002354820	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	0	TERZI	150	7
29	BK 816 ED	RAGNO MEC 2	ZCFA1AF1102341808	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	35	TERZI	100	4
30	BK 305 EE	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	WJME2NN0004246436	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	154	TERZI	260	7
31	BK 306 EE	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	WJME2NN0004246171	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	154	TERZI	260	18
32	CZ 546 EW	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	WJME2NN0004246382	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	154	TERZI	260	12
33	ACM 869	TRATTORE SAME	SLV106VT5750	MACCHINA OPERATRICE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	59,4	-
34	CC 423 SR	LAVACASSONETTI ECOFAR	ZA9F853A002A33408	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	0	PROPRIO	60	7
35	CC 931 SR	TRATTORE CON RALLA IVECO	WJMM1VSK004259108	TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	0	TERZI	180	4
36	CC 932 SR	TRATTORE CON RALLA IVECO	WJMM1VSK004258748	TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	0	TERZI	180	4
37	ACW 619	KARCHER	W0914201014K88510	MACCHINA OPERATRICE	4	NON ATTO AL TRASPORTO	16	-
38	ACW 636	TERNA KOMATSU	WB98AF20254	MACCHINA OPERATRICE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	90,5	-
39	CC 590 SS	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	ZCFA1EC0102398774	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	40	TERZI	110	18

	Targa	Tipo mezzo	Telaio	Categoria per assicurazione	Portata q	Conto	MCPC q	CU
40	CC 591 SS	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	ZCFA1EC0102397567	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	40	TERZI	110	18
41	CC 592 SS	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	ZCFA1EC0102398775	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	40	TERZI	110	18
42	BP 519 KD	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	WJME2NMK004262408	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	113,5	TERZI	260	18
43	BP 520 KD	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	WJME2NMK004262473	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	113,5	TERZI	260	15
44	CG 495 RN	FIAT PUNTO	ZFA18800004652049	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	5,1	NON ATTO AL TRASPORTO	15,65	11
45	CH 716 MP	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	ZCFA1EC0102414531	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	40	TERZI	110	18
46	CH 717 MP	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	ZCFA1EC0102414530	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	40	TERZI	110	17
47	CH 863 MP	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	WJME2NMK004269832	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	113,5	TERZI	260	11
48	CL 632 YH	FIAT 600	ZFA18700001070644	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3,8	TERZI	12,1	9
49	CL 633 YH	FIAT 600	ZFA18700001069361	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3,8	TERZI	12,1	6
50	CL 634 YH	FIAT 600	ZFA18700001069195	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	3,8	TERZI	12,1	6
51	CH 814 MR	TRATTORE CON BRACCIO BOB 3	WJMA1VJ1004245780	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	147,5	TERZI	260	9
52	NO 817466	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 2	ZCFC4980002110507	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	23	TERZI	50	9
53	CH 841 MR	NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE	VWASBFTL022162202	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	6,5	TERZI	35	14
54	CH 843 MR	NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE	VWASBFTL032176362	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	6,5	TERZI	35	18
55	CH 844 MR	NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE	VWASBFTL032176358	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	6,5	TERZI	35	17
56	CH 845 MR	NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE	VWASBFTL032176361	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	6,5	TERZI	35	12
57	CN 315 WY	AUTOCARRO CON GRU	ZCFC5090005483913	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	21,4	TERZI	52	14
58	CN 316 WY	AUTOCARRO CON GRU	ZCFC5090005483912	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	21,4	TERZI	52	14
59	DS 808 ES	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI AUTOBREN	WJME2NMK004270567	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	113,4	TERZI	260	11
60	ZA 725 SN	NISSAN CABSTAR SECONDA SERIE	VWASBFTL033796377	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	8	TERZI	35	15
61	ZA 726 SN	NISSAN CABSTAR SECONDA SERIE	VWASBFTL033796376	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	8	TERZI	35	13
62	ZA 718 SN	NISSAN CABSTAR SECONDA SERIE	VWASBFTL033796375	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	8	TERZI	35	14
63	ZA 729 SN	NISSAN CABSTAR SECONDA SERIE	VWASBFTL033796378	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	8	TERZI	35	18
64	X4NG5B	PIAGGIO 50 CC	ZAPC8000000106076	CICLOMOTORE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	5,1	6
65	X4NG5C	PIAGGIO 50 CC	ZAPC8000000106088	CICLOMOTORE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	5,1	6
66	CN 257 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0100005679	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,5	TERZI	35	18
67	CN 258 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0100005681	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,5	TERZI	35	16
68	CN 259 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0100005680	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,5	TERZI	35	18
69	CN 594 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005756	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	18
70	ACR 449	TAGLIAERBA	OR52066	MACCHINA OPERATRICE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	13	-
71	CN 780 XD	SCHMIDT	ZCFA1LF0202453098	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	0	TERZI	150	18
72	CN 791 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005757	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	18
73	CN 792 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005758	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	15
74	CN 793 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005759	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	17
75	CN 794 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005760	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	18
76	CN 795 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005761	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	18
77	CN 949 XD	RAGNO ICAR BAZZOLI	ZCFA1AF1202412306	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	35	TERZI	100	6
78	CN 990 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005769	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	18
79	CN 991 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005767	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	9
80	CN 992 XD	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005766	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	10,1	TERZI	35	18

	Targa	Tipo mezzo	Telaio	Categoria per assicurazione	Portata q	Conto	MCPC q	CU
81	CN 031 WZ	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	ZCFA1EC0202459069	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	49,9	TERZI	119,9	18
82	CN 032 WZ	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	ZCFA1EC0202458191	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	49,9	TERZI	119,9	15
83	CN 033 WZ	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	ZCFA1EC0202457011	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	49,9	TERZI	119,9	17
84	CN 034 WZ	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	ZCFA1EC0202456388	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	49,9	TERZI	119,9	18
85	CN 240 WZ	GASOLONE AUTOCARRO CON GANCIO	ZC635HT0100005599	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	14,1	TERZI	35	6
86	CN 300 WZ	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 5	ZCFC60A1005526599	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	29,3	PROPRIO	60	6
87	CN 411 WZ	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	ZCFC3574005546287	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	9,4	TERZI	35	9
88	ZA 371 VW	DAILY MCTC 60 Q	ZCFC60A1005545043	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25	TERZI	60	16
89	ZA 756 SN	DAILY MCTC 60 Q	ZCFC60A1005545044	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25	TERZI	60	16
90	X4NG5D	PIAGGIO 50 CC	ZAPC8000000113054	CICLOMOTORE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	5,1	7
91	X4NG55	PIAGGIO 50 CC	ZAPC8000000113055	CICLOMOTORE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	5,1	7
92	CN 598 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000705890	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	7
93	CN 599 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000705887	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	9
94	CN 600 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000705916	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	7
95	CN 601 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000705906	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	13
96	CN 830 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000706016	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	11
97	CN 831 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000706186	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	7
98	CN 832 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000706015	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	7
99	CN 833 WZ	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	ZAPS8500000706019	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	3,1	TERZI	15,5	13
100	CN 866 WZ	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005830	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	11
101	CN 867 WZ	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005831	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	15
102	CN 868 WZ	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005832	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	17
103	CN 869 WZ	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005834	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	18
104	CN 870 WZ	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005835	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	18
105	CN 871 WZ	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HT0150005836	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	17
106	CZ 030 EW	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 3	WJME2NMK004296703	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	103,5	TERZI	260	15
107	CZ 031 EW	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	ZCFA1EC0202470452	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	49,9	TERZI	119,9	18
108	CZ 032 EW	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	ZCFA1EC0202470693	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	49,9	TERZI	119,9	18
109	CZ 033 EW	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	ZCFA1EC0202470453	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	49,9	TERZI	119,9	18
110	VC 597222	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	ZCFC3570005954235	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	11	PROPRIO	35	11
111	AEL 018	UNIECO 1 MC	UCM360UE1018	MACCHINA OPERATRICE	3,5	NON ATTO AL TRASPORTO	21,5	-
112	CZ 088 EW	TRATTORE CON BRACCIO BOB 4	WJME2NN0004301487	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	150	TERZI	260	7
113	CZ 089 EW	TRATTORE CON BRACCIO BOB 5	WJME3TPS20C155670	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	131	TERZI	260	13
114	CZ 525 FC	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	ZCFC3573005541750	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	13,75	PROPRIO	35	7
115	CZ 309 EW	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	ZCFC3573005497801	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	12,6	PROPRIO	35	7
116	ZA 767 SN	DAILY MCTC 60 Q	ZCFC60A1005578658	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25	TERZI	60	15
117	ZA 768 SN	DAILY MCTC 60 Q	ZCFC60C1005564384	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25	TERZI	60	16
118	ZA 769 SN	DAILY MCTC 60 Q	ZCFC60A1005579932	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25	TERZI	60	12
119	ZA 770 SN	DAILY MCTC 60 Q	ZCFC60C0005575668	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25	TERZI	60	13

	Targa	Tipo mezzo	Telaio	Categoria per assicurazione	Portata q	Conto	MCPC q	CU
120	CZ 539 EW	MINICOMPATTATORE ATTREZZATO PER LA RACCOLTA, LA COMPATTAZIONE, IL TRASPORTO E LO SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI CON DISPOSITIVO VOLTA CASSONETTI POST. PUNZONATURA ALLESTIMENTO FARID	ZCFA1EF1202474228	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	37,9	TERZI	119,9	14
121	CZ 728 EW	BUCHER AUTOCARRO	ZA910045050A33177	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	13,2	PROPRIO	35	7
122	DA 556 BB	FIAT DOBLO'	ZFA 22300005409967	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	6,55	PROPRIO	20,1	7
123	DA 660 BB	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HTO160006198	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	15
124	DA 661 BB	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	ZC635HTO160006199	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	11	TERZI	35	16
125	DC 592 DK	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	ZCFA1EF1202480938	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	37,9	TERZI	119,9	17
126	DC 593 DK	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	ZCFA1EF1202479620	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	37,9	TERZI	119,9	15
127	ZA 791 SN	ISUZU 35 Q	JAANKR77L67100047	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	7,5	TERZI	35	10
128	AEL145	UNIECO 4 MC	UCM406SEL259	MACCHINA OPERATRICE	59,6	NON ATTO AL TRASPORTO	110	-
129	AEL144	UNIECO 4 MC	UCM406SEL258	MACCHINA OPERATRICE	59,6	NON ATTO AL TRASPORTO	110	-
130	DB 668 VA	FIAT STILO	ZFA19200000614931	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	18,3	9
131	DB 669 VA	FIAT STILO	ZFA19200000614677	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	18,3	9
132	DD 015 ZX	FIAT PANDA 4X4	ZFA16900000809971	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	15,2	9
133	DD 016 ZX	FIAT PANDA 4X4	ZFA16900000808572	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	15,2	9
134	DE 881 LR	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	ZCFC3574005569434	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	12,3	TERZI	35	8
135	DF 813 XH	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	ZCFC3575005635521	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	11	TERZI	35	8
136	DF 814 XH	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	ZCFC3575005655505	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	11	TERZI	35	14
137	DK 918 MZ	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	JAAN1R75L77100784	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25,1	TERZI	74,9	9
138	DK 919 MZ	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	JAAN1R75L77100722	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25,1	TERZI	74,9	18
139	DK 920 MZ	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	JAAN1R75L77100604	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25,1	TERZI	74,9	15
140	DK 921 MZ	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	JAAN1R75L77100603	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25,1	TERZI	74,9	18
141	DK 922 MZ	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	JAAN1R75L77100602	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25,1	TERZI	74,9	12
142	DM 068 LV	LAVASTRADE MORO	ZCFA1EG1302523314	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	0	TERZI	119,9	10
143	CN 500 WY	SPURGO JUROP	ZCFA1LD1102368535	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	45,5	TERZI	150	10
144	EH 091 EX	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	JAANPR75H97100105	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25,1	TERZI	74,9	16
145	DP 697 VA	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	JAANPR75H97100106	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	25,1	TERZI	74,9	17
146	DT 471 PP	FIAT PANDA METANO	ZFA16900001311645	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE	0	NON ATTO AL TRASPORTO	14,4	11
147	DT 019 YM	FIAT DOBLO'	ZFA22300005672083	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	6,25	TERZI	20,7	11
148	DT 020 YM	FIAT DOBLO'	ZFA22300005672612	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	6,25	TERZI	20,7	11
149	AGZ 249	TAGLIAERBA	GF2K1B60087	MACCHINA OPERATRICE	3	NON ATTO AL TRASPORTO	15,6	-
150	DT 400 YM	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	JAANPR75H97100107	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	26,4	TERZI	74,9	11
151	DT 401 YM	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	JAANPR75H97100108	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	26,4	TERZI	74,9	17
152	DT 402 YM	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	JAANPR75H97100109	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	26,4	TERZI	74,9	14
153	DL 888 HV	AUTOCARRI 35 Q RENAULT 130	VF656ANA000003314	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	8	TERZI	35	11
154	AF 33251	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	ZBAS38R2ZX030742	SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO	248,8	TERZI	380	-
155	DT 797 YM	TRATTORE CON BRACCIO BOB 6	WJME2NNH404371955	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	149	TERZI	260	14
156	AGZ 310	TAGLIAERBA	GF2K1E53093	MACCHINA OPERATRICE	3	NON ATTO AL TRASPORTO	15,6	-
157	CT 142 FA	LAVACASSONETTI IRIDE	JAANPR75KA7100547	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	0	PROPRIO	74,9	12

	Targa	Tipo mezzo	Telaio	Categoria per assicurazione	Portata q	Conto	MCPC q	CU
158	DY 384 GH	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	ZCFA1EG0402566479	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	36,9	TERZI	119,9	18
159	DY 385 GH	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	ZCFA1EG0402573559	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	36,9	TERZI	119,9	15
160	DT 912 YL	PORTER PIAGGIO	ZAPS90CHW00001592	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	4,8	TERZI	17	12
161	DT 913 YL	PORTER PIAGGIO	ZAPS90CHW00001619	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	4,8	TERZI	17	12
162	DT 914 YL	PORTER PIAGGIO	ZAPS90CHW00001610	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	4,8	TERZI	17	12
163	DT 915 YL	PORTER PIAGGIO	ZAPS90CHW00001526	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	4,8	TERZI	17	15
164	AGZ 337	SPAZZATRICE-347	UNIECO406T350	MACCHINA OPERATRICE	58,6	NON ATTO AL TRASPORTO	108	-
165	DY 971 GH	GASOLONE AUTOCARRO CON GANCIO-348	ZC635D105AP210970	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	11,1	TERZI	35	13
166	DZ 096 WJ	AUTOCARRI VARIE CARROZZERIE-349	VF65GFF24A2110615	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	11,5	TERZI	35	13
167	AG 06593	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	ZB3M300010Y061248	SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO	244,4	TERZI	380	-
168	EM 858 XP	RENAULT F242 ISF3R 6M2K1J	VF6SRTF24C3146943	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	45	TERZI		14
169	EM 859 XP	RENAULT F242 ISF3R 6M2K1J	VF6SRTF24C3148425	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	45	TERZI		14